

Rapporto complementare

numero

data

Dipartimento

24 settembre 2019

GRAN CONSIGLIO

Concerne

**della Commissione Costituzione e leggi
sull'iniziativa parlamentare 11 dicembre 2017 presentata nella forma
generica da Matteo Pronzini per l'MPS "Modifica della Legge sul Gran
Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC): è ora di
informare i cittadini di quanto incassano i partiti e i deputati al Gran
Consiglio"**

1. PREMESSA

L'11 dicembre 2017 il deputato Matteo Pronzini ha presentato, a nome del Movimento per il socialismo, l'iniziativa generica "Modifica della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC): è ora di informare i cittadini di quanto incassano i partiti e i deputati al Gran Consiglio", che chiede che nella LGC *«sia inserito un articolo che preveda la pubblicazione annuale sul sito dell'Amministrazione cantonale dei versamenti ricevuti da tutti i gruppi e dai singoli deputati in Gran Consiglio»*.

Il 24 gennaio 2018 (risoluzione governativa n. 239) il Consiglio di Stato, dopo aver ricordato che i contributi ai partiti politici eccedenti 10'000 franchi e i contributi ai candidati alle elezioni cantonali eccedenti 5'000 franchi devono essere notificati sulla base degli artt. 114 e 115 della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), sottolineava di non ritenere chiaro *«quali versamenti devono essere comunicati»* e che *«al fine di evitare malintesi chiariamo che non reputiamo giustificato chiedere ai deputati il resoconto dei versamenti che non riguardano l'attività politica»*.

2. I LAVORI COMMISSIONALI

L'allora Commissione speciale Costituzione e diritti politici ha ascoltato il deputato Matteo Pronzini nella sua seduta del 23 febbraio 2018; in tale occasione egli ha precisato che la pubblicazione richiesta in relazione ai singoli deputati riguarda unicamente i contributi ricevuti dai deputati per l'attività svolta in seno al Gran Consiglio, ciò che include, secondo gli artt. 162-164a LGC, le indennità di seduta (art. 162), le indennità di viaggio (ora art. 164a), le indennità per rapporti e per attività speciali (art. 163) e le indennità per le presidenze (art. 164).

Matteo Pronzini ha inoltre fatto presente che l'iniziativa non chiede la pubblicazione dei contributi versati da terzi a partiti politici o candidati alle elezioni cantonali, per i quali, oltre alle soglie di cui agli artt. 114-115 LEDP, vige già attualmente l'obbligo di notifica e la pubblicazione sul Foglio ufficiale. Egli si è inoltre detto d'accordo di pubblicare, laddove è il caso, la quota parte di indennità che fosse eventualmente destinata dal deputato al proprio gruppo parlamentare o al proprio partito politico.

L'allora Commissione speciale Costituzione e diritti politici ha ritenuto condivisibile, per motivi di trasparenza nei confronti della cittadinanza, la proposta di pubblicare i contributi che gruppi parlamentari e deputati ricevono in relazione alle loro attività in Gran Consiglio, rilevando che già oggi alcuni dati di cui è chiesta la pubblicazione sono facilmente disponibili.

In particolare l'art. 161 LGC prevede che i gruppi parlamentari ricevano un contributo annuo di 40'000 franchi per ogni gruppo e un supplemento di 3'000 franchi per ogni deputato, ritenuto che i deputati che non costituiscono gruppo ricevono l'indennità annua pari al supplemento previsto per ogni deputato; è quindi sufficiente conoscere il numero dei deputati di un gruppo per sapere quanto è l'importo ricevuto da quel gruppo (o dai deputati che non formano gruppo).

Inoltre sulla pagina internet dedicata al Gran Consiglio è possibile sapere a quante sedute plenarie o commissionali ha partecipato ogni deputato, ciò che permette di stabilire, almeno con una certa approssimazione, le relative indennità di seduta.

Ciò premesso, nulla osta a che queste informazioni siano pubblicate in modo più immediato.

Per evitare che la pubblicazione del mero dato finanziario susciti inutili polemiche, è tuttavia importante che la presentazione di tale dato sia corredata dalle relative spiegazioni, ad esempio suddividendo il dato totale in: indennità di seduta, indennità di trasferta, indennità per rapporti (quanti e quali) eccetera.

Le informazioni in questione potrebbero ad esempio essere indicate in un resoconto finanziario allestito dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio nell'ambito dei conti consuntivi.

Il relatore Maurizio Agustoni nel suo rapporto concludeva chiedendo al Gran Consiglio di approvare l'iniziativa parlamentare e di trasmetterla al Consiglio di Stato per l'elaborazione del progetto previsto dall'iniziativa.

Il 21 gennaio 2019 il Gran Consiglio ha accolto con 71 voti favorevoli e un voto contrario le conclusioni del rapporto del deputato Maurizio Agustoni.

Il 1° febbraio 2019 il Consiglio di Stato, incaricato di elaborare il progetto, ha ritrasmesso al Gran Consiglio l'atto parlamentare: *«trattandosi di un tema che riguarda essenzialmente l'organizzazione del Gran Consiglio è più opportuno lasciare al Parlamento stesso, tramite una sua Commissione, il compito di redigere un progetto legislativo conforme alla decisione parlamentare del 21.1.2019»*.

La Commissione Costituzione e leggi ha ripreso questo atto parlamentare e, sentito il Consulente giuridico del Gran Consiglio avv. Tiziano Veronelli, propone di integrare il Titolo XV della LGC "Finanziamento del Gran Consiglio, dei gruppi parlamentari e indennità ai deputati" con un nuovo art. 166a, che chiede all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio di presentare un resoconto finanziario in cui sono elencate, per ogni gruppo e per ogni deputato, le indennità percepite secondo gli artt. 161-164a.

Si tratta in particolare di:

- contributi ai gruppi parlamentari e ai deputati che non formano gruppo (art. 161);
- indennità di seduta (art. 162);
- indennità per rapporti e attività speciali al servizio di una Commissione (art. 163);

- indennità per compiti istituzionali o di rappresentanza (art. 163a);
- indennità per i Presidenti del Gran Consiglio e delle Commissioni (art. 164);
- spese di trasferta (art. 164a).

La Commissione non ritiene invece giustificato pubblicare la quota parte che fosse eventualmente destinata dal deputato al proprio gruppo parlamentare o al proprio partito politico, perché questa donazione è già soggetta agli artt. 114-115 LEDP.

3. CONCLUSIONI

In base alle considerazioni sopraesposte, la Commissione Costituzione e leggi raccomanda quindi di approvare le modifiche alla LGC secondo il Disegno di legge allegato.

Per la Commissione Costituzione e leggi:

Carlo Lepori, relatore

Balli - Bertoli - Censi - Corti - Gendotti -

Käppeli (con riserva) - Lurati Grassi -

Stephani - Viscardi

Disegno di

LEGGE

sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) del 24 febbraio 2015; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 11 dicembre 2017 presentata nella forma generica da Matteo Pronzini per l'MPS;
- visto il rapporto 20 dicembre 2018 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici;
- visto il rapporto 24 settembre 2019 della Commissione Costituzione e leggi,

d e c r e t a :

I.

La Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) del 24 febbraio 2015 è modificata come segue:

Art. 166a (nuovo)

Resoconto finanziario

L'Ufficio presidenziale pubblica ogni anno un resoconto finanziario in cui sono elencate, per ogni gruppo e per ogni deputato, le indennità percepite secondo gli articoli 161-164a.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.